SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1873)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUTINI, BOLDRINI, MELANDRI, BUFFONI e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1986

Nuove norme di reclutamento dei commissari di leva della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Le attuali norme in vigore (articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 43) stabiliscono che il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto mediante concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di ausiliaria o della riserva, aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Tale sistema di reclutamento ha presentato alcuni inconvenienti connessi principalmente con la conseguente limitata possibilità di impiego di questo personale (per soli circa sette anni: da 58 a 65 anni) e l'esclusione del personale dell'Aeronautica militare che pure ha in comune con l'Esercito il servizio della leva. Infine, occorre constatare che la facoltà di candidatura per i capitani e per i maggiori, nell'ultimo quarantennio, non ha consentito in pratica alcun risultato positivo nell'ammissione in ruolo, sia per la limitatezza dei titoli conseguibili in tale breve carriera, sia per la possibilità di ulteriori avanzamenti che ancora consente la carriera militare, sia per la stessa scarsità numerica di tali quadri.

Nel frattempo i compiti del commissario di leva — inerenti agli adempimenti del servizio della leva militare per l'Esercito e l'Aeronautica militare — sono divenuti più gravosi e complessi a seguito dell'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e delle successive modifiche ed integrazioni, e sono destinati ad aumentare con l'introduzione delle nuove norme sul servizio della leva che sono in discussione ed in corso di approvazione in Parlamento.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che modifica soltanto l'aspetto procedurale delle norme di reclutamento finora vigenti nell'intento di una maggiore qualificazione del ruolo e di un conseguen-

te migliore espletamento del servizio della leva.

Nel quadro della riforma delle norme procedurali vigenti si è provveduto, in via transitoria e in occasione della prima applicazione delle nuove norme, a prevedere una ragionevole sistemazione degli ufficiali superiori del ruolo ad esaurimento facenti funzioni di commissario di leva. La fissazione dei tempi del concorso e la decorrenza della nomina tendono a rendere efficace la norma.

L'articolo 1 conferma la consistenza del ruolo in 172 unità, come già previsto dalla tabella n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e stabilisce che i commissari di leva possono essere tratti anche dagli ufficiali dell'Aeronautica militare nella percentuale dell'undici per cento. Tale percentuale rispetta la proporzione esistente fra i militari di leva delle due forze armate (la Marina militare assolve il servizio, tradizionalmente, con il personale del Corpo delle capitanerie di porto).

Nell'articolo 2 si stabilisce che il reclutamento dei commissari di leva avviene per soli titoli; i limiti di età massima per i candidati al concorso sono stabiliti in 53 anni di età; i concorrenti devono essere colonnelli e tenenti colonnelli valutati e risultati idonei, in servizio permanente o da esso provenienti, appartenenti alle armi ed ai corpi dell'Esercito e dell'Aeronautica, comprendendo implicitamente fra i candidati anche quegli ufficiali passati in ausiliaria in applicazione degli articoli 7 e 17 della legge n. 804 del 1973.

All'atto della nomina a commissario di leva gli ufficiali vincitori del concorso saranno passati nella categoria della riserva e non nell'ausiliaria perchè quest'ultima posizione comporta l'essere « ... costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi...» (legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 55). Tale condizione quindi non può essere soddisfatta dai commissari di leva perchè già impiegati in altro settore dell'Amministrazione della difesa.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta da ufficiali generali e da personale civile della Difesa esperto per precedenti professionali in materia di leva.

L'articolo 3 detta norme per il periodo di prova, uniformandosi alla vigente normativa per il personale civile dello Stato.

L'articolo 4 limita l'impiego dei commissari di leva ai soli uffici di leva, consigli di leva, comandi di regione militare e Direzione generale della leva.

L'articolo 5 stabilisce norme particolari per il rapporto gerarchico fra i commissari di leva in base al grado rivestito da ufficiali in congedo.

L'articolo 6 conferma le norme in vigore sul trattamento economico dei commissari di leva (legge 3 marzo 1971, n. 96).

L'articolo 7 richiama l'applicazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato per i commissari di leva.

L'articolo 8 stabilisce un termine di quattro mesi per la determinazione dei titoli con decreto ministeriale.

L'articolo 9 detta norme transitorie per la partecipazione al primo concorso per commissari di leva dei tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo ad esaurimento che abbiano svolto e svolgano le funzioni di commissario di leva.

L'articolo 10, infine, abroga le norme in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'organico del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva del Ministero della difesa è stabilito nella dotazione di 172 unità, da trarre dagli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica.

2. In ogni caso i commissari di leva provenienti dall'Aeronautica non potranno superare l'11 per cento della dotazione organica dei commissari di leva.

Art. 2.

1. Il personale civile del ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa è tratto mediante concorso per titoli dagli ufficiali delle armi e dei corpi dell'Esercito, nonchè dell'arma e dei corpi dell'Aeronautica militare, in servizio permanente, che rivestano il grado di tenente colonnello o colonnello e che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 53 anni. Inoltre, i tenenti colonnelli devono essere valutati, ai fini dell'avanzamento, almeno una volta, risultando idonei.

2. Fermo restando il vincolo dei 53 anni di età, sono ammessi al concorso anche i colonnelli transitati nell'ausiliaria in applicazione degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonchè i colonnelli ed i tenenti colonnelli transitati nella riserva perchè divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per causa di servizio.

3. Gli ufficiali vincitori del concorso per commissario di leva, all'atto della nomina, sono trasferiti nella posizione della riserva.

4. La commissione esaminatrice del concorso è comporsa da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, che la presiede, da un generale di brigata del-

l'Esercito, da un generale di brigata o grado corrispondente dell'Aeronautica, da un dirigente superiore, da un commissario di leva, membri, e da un segretario, senza diritto a voto, impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 3.

1. La nomina a commissario di leva sarà confermata o no con decreto del Ministro della difesa dopo sei mesi di effettivo servizio.

2. Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici, e, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbibili nei ruoli con le prime vacanze che si verificheranno nel rispettivo grado.

Art. 4.

1. I commissari di leva non possono prestare servizio in organi diversi dagli uffici di leva e dai consigli di leva, fatta eccezione per quelli da destinarsi presso i comandi di regione militare e la Direzione generale della leva.

Art. 5.

1. Il rapporto gerarchico fra i commissari di leva è regolato in base al grado rivestito quali ufficiali in congedo.

Art. 6.

1. Il trattamento economico è quello previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 96.

Art. 7.

1. Per quant'altro non espressamente stabilito nella presente legge, al personale del ruolo della carriera direttiva dei commissa-

ri di leva della Difesa si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, saranno determinati i titoli valutabili e le modalità di valutazione.

2. Costituisce titolo l'aver svolto le funzioni di commissario di leva per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 9.

1. In via transitoria possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva, che verrà indetto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed espletato nei successivi sei, i tenenti colonnelli e colonnelli di complemento del ruolo ad esaurimento, in servizio attivo o in ausiliaria, che ricoprano l'incarico di commissario di leva facente funzione all'atto dell'approvazione della presente legge e si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano ricoperto l'incarico di commissari di leva facenti funzioni da almeno cinque anni;

b) non abbiano superato il 59° anno di età.

2. Agli aventi titolo di cui al presente articolo sono riservati fino al 50 per cento dei posti vacanti in organico alla data della entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina a commissario di leva dei vincitori del concorso di cui al comma 1 decorre dal 1° luglio 1986.

Art. 10.

1. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.